



TEMPI DI ATTESA AL CARICO/SCARICO: IPOTESI DI CALCOLO INDENNIZZO PER SUPERAMENTO FRANCHIGIA – LEGGE N.105 DEL 18 LUGLIO 2025 – ART. 6-BIS, D.L.gs N.286/2025

Tipologie di attività che determinano i tempi di attesa e il relativo periodo di franchigia (1)	Tempo effettivo di attesa del vettore (minuti) (2)	Tempi esenti dal computo della franchigia segnalati con indicazioni scritte fornite al vettore prima della partenza (minuti) (3)	CARICO: Calcolo tempo di Franchigia (4) (minuti)	SCARICO: Calcolo tempo di Franchigia (4) (minuti)
ATTESA PRIMA DEL CARICO (Art. 6-bis, co.1, D.L.gs n.286/05)	/	Minuti:	/
Svolgimento materiale operazione di carico (Art. 6-bis, co.3, D.L.gs n.286/05)	Minuti:	SI <input type="checkbox"/> Minuti:	Minuti: (5)	/
		NO <input type="checkbox"/>	Minuti: (6)	/
Inattività del mittente (durante il carico) (Art. 6-bis, co.1,2° periodo D.L.gs n.286/05)	Minuti:	/	Minuti: (7)	/
ATTESA PRIMA DELLO SCARICO (Art. 6-bis, co.1, D.L.gs n.286/05)		/	/	Minuti:
Svolgimento materiale operazione di scarico (Art. 6-bis, co.3, D.L.gs n.286/05)	Minuti:	SI <input type="checkbox"/> Minuti:	/	Minuti: (5)
		NO <input type="checkbox"/>	/	Minuti: (6)
Inattività del destinatario (durante lo scarico) (Art. 6-bis, co.1,2° periodo D.L.gs n.286/05)	Minuti:	/	/	Minuti: (7)
Franchigia entro 90'			Tot. Minuti: = Nessun indennizzo	Tot. Minuti: = Nessun indennizzo
Tot. Tempo di attesa oltre 90'			Tot. Minuti: Differenza Oltre 90':	Tot. Minuti: Differenza Oltre 90':
Indennizzo (9)			€..... (€ 100,00 x ore/fraz. di ore di ritardo)	€..... (€ 100,00 x ore/fraz. di ore di ritardo)

Legenda: (1) Per ogni operazione (carico/scarico) è stabilito un tempo di franchigia massimo, pari a 90 minuti. Per ogni operazione, ai fini del calcolo dell'eventuale indennizzo che eccede il tempo di franchigia, occorre sommare tutti i minuti che caratterizzano ogni fase di lavoro (attese prima del carico, svolgimento materiale delle operazioni di carico, inattività durante il carico – analogo conteggio va effettuato per lo scarico); (2) riportare i minuti effettivi e complessivi di attesa che il vettore ha dovuto sostenere per ogni voce; (3) riportare il tempo di attesa compreso nelle istruzioni scritte; questo tempo, se indicato, è escluso dal computo della franchigia, mentre quello eventualmente in eccesso, rientra nel calcolo della franchigia. Se non ci sono indicazioni scritte, tutto il tempo di attesa rientra nella franchigia - Art. 6-bis, co.3, D.L.gs n.286/2005; (4) riportare tutti i minuti che rientrano nel calcolo del tempo di franchigia (5) riportare soltanto l'eventuale differenza in eccesso tra il tempo effettivo di attesa e quello riportato nelle indicazioni scritte; (6) In assenza di istruzioni scritte, tutto il tempo impiegato per svolgere l'operazione di carico, va conteggiato per il calcolo della franchigia - Art. 6-bis, co.3, D.L.gs n.286/2005; (7) la nuova versione dell'art. 6-bis, stabilisce che nel calcolo dei tempi di attesa sono compresi anche i periodi di inattività (pausa pranzo, etc.) del committente, del caricatore o del destinatario della merce (Art. 6-bis, co.1,2° periodo D.L.gs n.286/05); (8) **il committente e il caricatore, sono tenuti in solido a corrispondere al vettore un indennizzo, per il superamento del periodo di franchigia, pari a euro 100 per ogni ora o frazione di ora di ritardo** (Art. 6-bis, co.2, D.L.gs n.286/05)